

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO

* * *

SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE –

DIREZIONE PROVINCIALE I TORINO

* * *

RICORSO E CONTESTUALE RECLAMO

AI SENSI DELL'ART. 17 bis DEL D.Lgs. n. 546/1992

(con istanza di trattazione in pubblica udienza)

del signor _____ (c.f. _____), nato a _____
(_____), residente in _____), _____ n.
_____, rappresentato e difeso, come da mandato apposto in calce al presente atto,
dal Prof. Dott. Giulio Andreani (cod. fisc. NDR GLI 56D18 G143I), dottore
commercialista, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, Dentons
Europe Studio Legale Tributario, in Milano, Piazza degli Affari n. 1 (tel.:
02.72.62.68.00; fax 02.72.62.68.08. Posta elettronica certificata: Prof. Dott.
Giulio Andreani: giulio.andreani@pec.commercialisti.it)

contro

**l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino, in persona del
Direttore *pro tempore***

nonché, per quanto occorrer possa, contro

**l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione – Prov.
Milano, in persona del Direttore *por tempore***

avverso

- a) **il ruolo n. 2019/002957, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio controlli a titolo di ILOR**

e IRPEF, nonché dei relativi interessi, per l'anno 1975;

- b) della cartella di pagamento n. 068 2019 0075848456/000, recante il predetto ruolo, notificata al comparente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Milano in data 4 ottobre 2019 (doc. 1).

* * * *

FATTO

In data 4 ottobre 2019, al comparente è stata notificata, dall'Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, la cartella di pagamento n. 06820190075848456, recante l'iscrizione a ruolo di complessivi € 20.887,07, di cui € 6.142,13 a titolo di Ilor e € 14.130,81 a titolo di Irpef per l'anno 1975.

A seguito dell'effettuazione di opportune verifiche, è stato possibile apprendere quanto segue:

- il predetto ruolo si riferisce alla pretesa vantata dall'Agenzia delle Entrate, a titolo di Irpef ed Ilor per l'anno 1975, nei confronti del signor _____, padre del comparente, deceduto a Torino il _____ febbraio 1994;
- il signor _____ (padre) aveva impugnato l'avviso di accertamento recante la predetta pretesa; al momento del decesso (del signor _____ padre) il relativo giudizio era pendente presso la Commissione Tributaria Centrale;
- nonostante la ripresa del processo, il comparente non è mai stato informato della pendenza del giudizio.

Ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e

- non avendo tuttavia l'Ufficio proceduto in tal senso in tempo utile, il comparente ha dovuto proporre il presente ricorso.

1.2. Illegittimità della pretesa in contestazione

Alla luce di quanto rappresentato è evidente l'illegittimità della pretesa avanzata nei riguardi del comparente.

1.2.1. La rinuncia all'eredità consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia, con la quale il chiamato all'eredità manifesta la sua volontà contraria e impeditiva all'acquisto dell'eredità. Oggetto della rinuncia non è quindi l'acquisita eredità (poiché la qualità di erede, una volta acquisita, non può essere dismessa), ma il diritto ad acquisire l'eredità mediante l'accettazione.

In ragione di ciò, «*chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse stato mai chiamato*» (art. 520, primo comma, c.c.), con la conseguenza, ai fini che ci occupano, che la dichiarazione di rinuncia all'eredità impedisce l'attribuzione, correlata alla qualità di erede, della legittimazione attiva e passiva inerente ai rapporti tributari facenti capo al *de cuius*, e quindi ad essere destinatario di ogni atto impositivo e di riscossione concernente tali rapporti (cfr., *ex multis*, Cass. n. 8053/2017 e n. 13639/2018 e, nel merito, Comm. Trib. Prov. Roma n. 724/2019).

1.2.2. Ne consegue pertanto ai nostri fini l'evidente illegittimità della pretesa avanzata nei confronti del comparente, trattandosi di (presunto) debito tributario riferito al padre defunto, alla cui eredità il ricorrente ha rinunciato pochi giorni dopo il decesso del *de cuius* (secondo i modi e le forme di pubblicità previste dalla legge).

2. In subordine, illegittimità della pretesa de qua per mancata

notifica degli atti presupposti nonché e comunque per intervenuta prescrizione del debito tributario.

Quanto prima eccepito in ordine all'illegittimità della pretesa in esame in ragione della rinuncia all'eredità da parte del ricorrente ha un valore dirimente ai fini di cui trattasi.

È quindi solo per mero scrupolo e per completezza espositiva che si dà conto anche del seguente e ulteriore profilo di illegittimità del ruolo e della relativa cartella di pagamento impugnati.

2.1. I fatti in causa

Come esposto in narrativa, a seguito di verifiche effettuate all'indomani della notifica della cartella di pagamento impugnata, è risultato che il signor _____, padre del comparente, presentò tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento notificatogli dall'Ente impositore contenente la pretesa in esame (recata ai fini Irpef e Ilor per l'anno 1975).

Il signore _____, tuttavia, morì nelle more del giudizio, quando quest'ultimo era pendente dinnanzi alla Commissione Tributaria Centrale. A seguito del decesso, il comparente non fu tuttavia mai informato della ripresa del giudizio ai sensi dell'art. 31 del D.p.r. n. 636/1972 (vigente *ratione temporis*), non essendo quindi messo nelle condizioni di contestare, nelle opportune sedi, la fondatezza della pretesa in esame.

2.2. Illegittimità della pretesa in esame

La cartella di pagamento, quale atto che assomma in sé la duplice funzione di atto d'intimazione di pagamento (ossia la funzione propria del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.) nonché (una volta decorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza pagamento da parte del destinatario) di titolo

esecutivo che giustifica l'adozione di azioni cautelari ed esecutive, presuppone la definitività della pretesa impositiva.

Ebbene, nel caso in esame non può certo ritenersi che la pretesa recata nella cartella impugnata sia divenuta definitiva in capo al comparente, atteso che, da un lato, l'atto impositivo con cui tale pretesa fu fatta valere era stato impugnato dal contribuente (padre del ricorrente) e che, dall'altro lato, il comparente non è mai stato messo nelle condizioni di agire in tale giudizio (riattivato dopo la morte del *de cuius*), ivi contestando la fondatezza della ripresa a tassazione, con la conseguente inefficacia nei suoi confronti dell'eventuale pronuncia resa in esito a detto giudizio. Né la pretesa era divenuta definitiva in capo al padre del ricorrente, nei cui confronti il giudizio pendente si era interrotto a seguito della sua morte.

Il che implica l'illegittimità, anche da questo punto di vista, della cartella di pagamento impugnata.

* * *

In ogni caso, considerata l'assoluta carenza di motivazione della cartella impugnata in ordine alle ragioni poste a base del recupero in esame, nella denegata ipotesi in cui i suddetti motivi non fossero apprezzati da codesta Ecc.ma Commissione, si chiede a questo On.le Collegio nell'esercizio dei suoi poteri istruttori, di voler acquisire copia dell'atto impositivo recante il predetto recupero, consentendo quindi, nel caso, alla parte di contestare la legittimità di tale pretesa, previa remissione in termini *ex art. 153 c.p.c.* (e art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992) nonché *ex art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.*

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Provinciale di Torino accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,:

- **in via principale**, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza delle pretese impositive recate nel ruolo e nella cartella di pagamento impugnati, per tutte le ragioni enunciate nel ricorso;
- **in subordine**, accertare nel merito l'illegittimità della pretesa *de qua*, previa acquisizione dell'atto impositivo presupposto alla cartella di pagamento impugnata e previa rimessione in termini del comparente in ordine all'impugnazione della pretesa recata in tale atto impositivo;
- **in ogni caso**, con condanna delle controparti alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal contribuente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi. Con vittoria, infine, di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

* * *

Si formula, inoltre, istanza di trattazione in pubblica udienza del presente ricorso, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992.

* * *

In allegato si produce copia:

1. della cartella di pagamento impugnata;
2. della rinuncia all'eredità posta in essere dal comparente;
3. dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate.

* * *

Ai sensi del disposto dell'art. 37 co. 6, lett. d) del d.l. n. 98/2011 si attesta che il valore della presente controversia, ex art. 12, co. 5 del d.lgs. n.

546/1992, è pari, a € 5.075

Milano, 2 dicembre 2019

(Prof. Dott. Giulio Andreani)

* * *

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992

del signor _____), nato _____

_____ '61, residente _____ n.

_____, rappresentato e difeso, come da mandato apposto in calce al presente atto, dal Prof. Dott. Giulio Andreani (cod. fisc. NDR GLI 56D18 G143I), dottore commercialista, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, Dentons Europe Studio Legale Tributario, in Milano, Piazza degli Affari n. 1 (tel.: 02.72.62.68.00; fax 02.72.62.68.08. Posta elettronica certificata: Prof. Dott. Giulio Andreani: giulio.andreani@pec.commercialisti.it)

Premesso che

il comparente ritiene di aver allegato i fatti che giustificano l'accertamento dell'illegittimità delle pretese impositive avversate, nonché di averne documentato la sussistenza,

tutto ciò premesso

formula rispettosa istanza a codesta spett.le Agenzia delle Entrate affinché, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, voglia prendere in considerazione la possibilità di accogliere i motivi di ricorso svolti nel presente atto e, per l'effetto, disporre, in autotutela, l'annullamento del ruolo indicato in epigrafe. Con osservanza.

Milano, 2 dicembre 2019

(Prof. Dott. Giulio Andreani)